



## REGOLAMENTO INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

emanato con D.R. n. 624 del 17 aprile 2019 come modificato dalle delibere del Senato Accademico del 19/11/2020 e del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2020

### Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al personale tecnico amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici dell'Ateneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. L'accordo regola le erogazioni che l'Ateneo attiva in favore del personale di cui al comma 1 sotto forma di sussidi e benefici, debitamente documentati dagli interessati e non coperti da altri sussidi.
3. Le esigenze, le attività ed i servizi oggetto delle erogazioni che l'Ateneo con il presente accordo stabilisce di corrispondere al proprio personale sono descritte al successivo art. 2.

### Articolo 2

1. I 'sussidi' sono considerati importi occasionali concessi dal datore di lavoro in conseguenza di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, mentre i 'benefici' sono incentivi economici rivolti alla generalità dei dipendenti.
2. I sussidi sono soggetti ad una graduatoria basata sulla rilevazione del bisogno da soddisfare. Tale graduatoria è redatta secondo il criterio della situazione economica più sfavorevole risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità al momento della richiesta.

Il sussidio viene corrisposto nella misura sotto indicata in rapporto all'indicatore ISEE e comunque entro limiti di importo che devono essere prestabiliti:

Fascia	Limiti di reddito in Euro (modello Isee)	Percentuale di sussidio da erogare
1	Fino a € 40.000	100%
2	da € 40.000,01 a € 60.000	75%

Per un valore dell'ISEE oltre 60.000 non spetta alcun sussidio.

3. Le situazioni che danno diritto al sussidio sono le seguenti:
  - a) decesso del coniuge, del convivente *more uxorio* la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, del discendente o ascendente di primo grado del dipendente o per decesso di altro componente del nucleo familiare del dipendente come da stato di famiglia al momento del decesso o da altra idonea documentazione: massimo € 3.000,00; il contributo è previsto per le spese funerarie documentate da fattura intestata al dipendente o altro familiare a carico;
  - b) decesso del dipendente (i soggetti legittimati a richiedere il sussidio sono il coniuge, il convivente *more uxorio* la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica al momento del decesso, i figli ovvero altro componente del nucleo familiare come da stato di famiglia al momento del decesso o da altra idonea documentazione): massimo € 3.000,00;
  - c) perdita del lavoro del coniuge o del convivente *more uxorio* la cui convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica al momento del verificarsi dell'evento: massimo € 3.000,00; lo stato di disoccupazione è attestato da autocertificazione del dipendente con indicazione della decorrenza, dell'ultimo impiego svolto, delle cause di risoluzione del rapporto



di lavoro o di cessazione del lavoro autonomo, nonché del servizio competente (Centro dell'Impiego) presso il quale la dichiarazione è riscontrabile;

d) dipendente senza stipendio a causa di periodo prolungato di malattia propria o di altro componente del nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione ISEE: in proporzione ai mesi di assenza senza assegni, secondo la posizione economica ricoperta fino ad un massimo di € 3.000,00;

e) malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte da contribuzione sanitaria, occorse al dipendente o ai componenti del nucleo familiare compresi il convivente *more uxorio*, la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica, i figli, i genitori conviventi o comunque fisicamente a carico del richiedente, fino ad un max di € 3.000,00 e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate;

f) presenza nel proprio nucleo familiare di persone diversamente abili, fino ad un massimo di € 3.000,00/annuo.

4. I benefici (benefits) riguardano le spese documentate sostenute dal dipendente sino alla concorrenza di un tetto massimo di € 2.500,00 lordo dipendente pro-capite

5. Le spese documentate che danno diritto ai benefits da erogare al dipendente sono le seguenti:

- a) spese di abbonamento di trasporto pubblico urbano ed extraurbano sostenute dal dipendente per recarsi sul luogo di lavoro e/o spese di alloggio sostenute dal dipendente con residenza oltre 200 chilometri dal luogo di lavoro;
- b) spese mediche per ricovero, cura e di tipo specialistico sostenute dal dipendente o dai componenti del nucleo familiare del dipendente compresi il convivente *more uxorio*, i figli, i genitori, conviventi o comunque fiscalmente a carico del richiedente;
- c) spese per acquisto di libri e materiale didattico del dipendente e/o dei propri figli finalizzate al percorso formativo ed auto-formativo;
- d) spese per asili nido e materna e per l'istruzione scolastica del dipendente e dei figli (rette e iscrizioni alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e all'università);
- e) spese per fruizione di mense scolastiche e colonie climatiche;
- f) spese per attivazione polizze di previdenza integrativa;
- g) spese per interessi maturati su mutuo ipotecario per l'acquisto e/o costruzione della prima casa;
- h) altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti, in base a quanto disciplinato dall'art. 67 CCNL comparto Università del 19/04/2018 ed eventuali modifiche/integrazioni da parte della normativa nazionale.

6. I suddetti sussidi e benefits, qualora concorrano a formare il reddito imponibile del dipendente, sono esenti se il valore annuo non supera il limite previsto dalla normativa vigente. Il superamento di tale limite comporta la tassazione dell'intero valore, ivi compresa la quota esente.

### Articolo 3

1. Lo stanziamento delle risorse per il finanziamento di sussidi e benefici può variare di anno in anno in relazione alle disponibilità di bilancio. Pertanto, qualora l'importo complessivo di sussidi e benefici superi lo stanziamento, saranno prioritariamente riconosciuti e liquidati gli importi relativi ai sussidi nella percentuale del 100% ed in via residuale gli importi relativi ai benefici in percentuale proporzionale alle spese da ciascuno sostenute.



2. Qualora, alla fine dell'esercizio di riferimento si realizzino delle economie, queste si aggiungono allo stanziamento dell'anno successivo.

#### **Articolo 4**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare polizze in ambito sanitario e/o di previdenza integrativa a copertura generale dei beneficiari con eventuale rideterminazione percentuale del massimale di € 2.500 di cui al precedente art.2, punto 4).
2. L'Amministrazione si impegna ad implementare iniziative per la conciliazione dei tempi di lavoro con specifiche esigenze, anche attraverso l'attivazione dello strumento del telelavoro.
3. Le modalità e i termini di erogazione dei sussidi e dei benefits sarà determinata dall'Amministrazione di concerto con la R.S.U. e le OO.SS. di Ateneo.